



[Home](#) / [INPS Comunica](#) / [Atti](#) / [Circolari, Messaggi e Normativa](#) / Circolare numero 110 del 14-07-2025

Circolare numero 110 del 14-07-2025

Mittenti



Direzione Centrale Entrate

Destinatari



Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali



Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2025

Sommario

Con la presente circolare si illustrano le modalità di calcolo, per l'anno 2025, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei proseguitori volontari.

Testo Completo

INDICE

1. Lavoratori agricoli dipendenti
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
3. Contributi integrativi volontari di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
 - 3.1 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
 - 3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione generale obbligatoria
 - 4.1 Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
 - 4.2 Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

1. Lavoratori agricoli dipendenti

Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell'importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l'anno 2025, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L'aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30,30% di cui il 30,19% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella (cfr. la circolare n. 46 del 20 febbraio 2025).

Aliquote e Coefficienti di riparto - Decorrenza 1° gennaio 2025



| | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Autorizzati dal 31 dicembre 1995 | 0,11% | 30,19% | 30,30% |
| Coefficienti di riparto | 0,003630 | 0,996370 | 1,000000 |

2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

Per effetto dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale.

Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2025.

Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria - Decorrenza 1° gennaio 2025

| Classi | Classi di reddito settimanale | Reddito settimanale medio imponibile | Quota pensione 22,00% RM | Addizionale legge n. 233/1990 2,00% RM | Addizionale legge n. 160/1975 (€ 0,79 x 3) | Contributo totale |
|--------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------|
| 1° | Fino a € 270,00 | € 270,00 | € 59,40 | € 5,40 | € 2,37 | € 67,17 (a) |
| 2° | Oltre € 270,00 Fino a € 360,00 | € 315,00 | € 69,30 | € 6,30 | € 2,37 | € 77,97 (a) |
| 3° | Oltre € 360,00 Fino a € 450,00 | € 405,00 | € 89,10 | € 8,10 | € 2,37 | € 99,57 |
| 4° | Oltre € 450,00 | € 495,00 | € 108,90 | € 9,90 | € 2,37 | € 121,17 |

(a) Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l'importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:

- € 67,27 settimanali, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;



3.1 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

In conformità all'articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l'importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione.

Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l'aliquota IVS vigente nel settore che, per l'anno 2025, per il FPLD è, come evidenziato al precedente paragrafo 1, pari a 30,30%.

Si fa presente che, per effetto dell'articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l'articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale (cfr. la circolare n. 57 del 14 aprile 2006).

3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari

L'articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione, pertanto, i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale.

Per l'anno 2025, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2025, pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale del medesimo Ministero il 12 giugno 2025, con il numero repertorio 91/2025.

Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l'anno 2025, indicate al precedente paragrafo 1.

La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna "Retribuzione in euro" della tabella dell'Allegato n. 1 alla presente circolare.

4. Coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione generale obbligatoria

Per effetto dell'articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

4.1 Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997



antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all'indice del costo della vita.

4.2 Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda.

Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell'anno 2025, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 22,97 euro;

importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l'aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell'8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297).

Il contributo base, invece, è pari all'importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l'aliquota pari allo 0,11%.

Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe

| | |
|----------------|----------|
| Base IVS | 0,005685 |
| Quota Pensione | 0,994315 |
| Totale | 1,000000 |

Il Direttore Generale

Valeria Vittimberga

Allegati



[Circolare numero 110 del 14-07-2025.pdf](#)

PDF, 138.1 KB



PDF, 88 KB